



## CIRCOLARE N° 44 DEL 13 DICEMBRE 2012

### PROCEDURE STANDARDIZZATE DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Decreto Interministeriale del 30 novembre 2012

(G.U. n. 285 del 6.12.2012)

Con il Decreto Interministeriale 30 novembre 2012 sono state recepite le procedure standardizzate di effettuazione della valutazione dei rischi di cui all'art.29, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81 e s.m.i., ai sensi dell'art.6, comma 8, lettera f), del medesimo decreto legislativo.

Lo **scopo** del documento, approvato dalla Commissione consultiva, è individuare il modello di riferimento per l'effettuazione della valutazione dei rischi da parte dei datori di lavoro, di cui all'art. 29, comma 5, del D.lgs. n.81/2008, per indicare il modello di riferimento sulla base del quale effettuare la valutazione dei rischi e il suo aggiornamento, al fine di:

- individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione ed
- elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza.

Il **campo di applicazione** del decreto è relativo a:

- imprese che occupano fino a 10 lavoratori (art. 29 comma 5, D.Lgs. 81/08 s.m.i.)
- imprese fino a 50 lavoratori (art.29 comma 6 del D.Lgs. 81/08 s.m.i., con i limiti di cui al comma 7 e in modo facoltativo (aziende di cui all'art. 31, comma 6, lettere a), b), c), d) e art. 29, comma 7).

La **responsabilità** della effettuazione della valutazione sulla base della procedura standardizzata è sempre del datore di lavoro che coinvolgerà i soggetti aziendali, in conformità a quanto previsto dal Titolo I, Capo III del D.Lgs. 81/08 s.m.i. e in relazione all'attività e alla struttura dell'azienda.

Il decreto fissa le **istruzioni operative** per tale attività.

Il Datore di lavoro in collaborazione con il RSPP (se diverso dal Datore di lavoro) e il Medico competente, ove previsto (art. 41 D.Lgs. 81/08 s.m.i.), effettuerà la valutazione dei rischi aziendali e la compilazione del documento, previa consultazione del RLS/RLST, tenendo conto di tutte le informazioni in suo possesso ed eventualmente di quelle derivanti da segnalazioni dei lavoratori, secondo i passi di seguito riportati:

- 1) descrizione dell'azienda, del ciclo lavorativo e delle mansioni
- 2) identificazione dei pericoli presenti in azienda
- 3) valutazione dei rischi associati ai pericoli identificati e individuazione delle misure di prevenzione e protezione attuate
- 4) definizione del programma di miglioramento dei livelli di salute e sicurezza

La valutazione dei rischi, essendo un processo dinamico, deve essere riesaminata qualora intervengano cambiamenti significativi, ai fini della salute e sicurezza, nel processo produttivo, nell'organizzazione del lavoro, in relazione al grado di evoluzione della tecnica, oppure a seguito di incidenti, infortuni e risultanze della sorveglianza sanitaria.

I passi da compiere sono riportati dal decreto in forma di **schede** da compilare e completare.

**Il decreto è riportato per esteso nella parte riservata del sito dello studio PAS.**